



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 169 del 09/08/2018

Oggetto: INDENNITÀ COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO :

CHE con determina sindacale n°1 del 05/01/2017 è stata attribuita alla Dott.ssa Rossana Carrubba, la responsabilità dell'Area Amministrativa e pertanto in base a tale atto, compete al Responsabile dell'Area l'adozione di tutti gli atti meramente esecutivi dei provvedimenti di carattere generale già adottati dell'Amministrazione Comunale;

CHE l'art. 19 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori Locali in Sicilia, così come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 22 del 16/12/2008, prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, rispetto alla quale devono essere rapportate e definite le indennità al Vice Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed agli Assessori e che tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

CON DPRS 18/10/01 n° 19 è stato approvato il regolamento esecutivo dell'art. 19 della L.R. 23/12/2000 n° 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia;

CONSIDERATO che la Regione Sicilia ha potestà legislativa primaria in materia di indennità di carica degli Amministratori locali e quindi, conseguenzialmente, nelle indennità ad esse collegate;

VISTA la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: “Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie”, che all'art. 2 comma 1 testualmente recita: “A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica (...);

CHE per quanto sopra esposto l'indennità minima di funzione del sindaco e degli assessori va determinata non più con riferimento alla tabella A allegata al regolamento approvato con il DPRS 19/2001, ma con riferimento alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'intero del 4 aprile 2000, n. 119;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000 ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali);

CONSIDERATO quindi che per il sindaco, il vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

VISTI in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come “dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento”;

LETTA la circolare n.2 del 01/02/2018 prot.1256, dell'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, che richiamandosi al parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n.10601 del 12/05/2016 ha ritenuto applicabili le maggiorazioni previste dall'art.2

del D.M 119/2000;

CHE per cui si può applicare la maggiorazione prevista dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 119/2000 (5%);

CHE quanto alle condizioni per l'applicazione delle maggiorazioni previste dall' articolo 2, comma 1, lettera a) (+ 5%) b) (+ 3%) e lettera c) (+ 2%) del citato decreto, giusto attestato dal Responsabile Area Economico- Finanziaria, che si allega in copia alla presente sub. lett. "A" il Comune di Taormina si trova nelle condizioni di seguito esplicitate:

1) Ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 5% in quanto il Comune di Taormina è caratterizzato da flussi turistici stagionali, tali da alterare, incrementandolo del 30% il parametro della popolazione dimorante;

2) Ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 3% (comune di Taormina ... 0,36 valore maggiore rispetto alla media per la Sicilia, pari a 0,28);

3) Ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 2% (Comune di Taormina : €1.646,22 valore superiore alla media per la Sicilia pari a € 554,11);

CONSIDERATO che il dato della popolazione residente sulla base del quale il citato DM 119/2000 determina l'entità delle indennità in oggetto deve essere rilevato con il criterio determinato dall'art 156 comma 2 del d.lgs 267/00 e cioè alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso come è stato affermato anche dalla Corte dei Conti sez. Autonomie con la deliberazione n.7/2010;

ACCERTATO che il Comune di Taormina secondo i dati dell'ultimo censimento ha una popolazione di 11.084 abitanti e pertanto rientra ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti la Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio comunale nella fascia demografica compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

CHE il suddetto decreto del Ministero dell' Interno agli artt.3 e 4 stabilisce:

- per i comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti l'indennità di funzione mensile del Sindaco è stabilita in **euro 3.098,74**.

- Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, e' corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

- Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un' indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

VISTO l'art. 18 c. 1 della legge regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: "I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22";

RILEVATO che l'art. 19 c. 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., recita che “ (...)L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (...)”

CONSIDERATO che l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;

PRESO ATTO che:

nelle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 è stato proclamato eletto sindaco il prof. Mario Bolognari il quale con propria nota acquisita al prot. comunale n° 13452 del 11/06/2018 ha comunicato la propria rinuncia all'indennità di carica, ed ha richiesto di destinare la somma prevista per l'anno in corso alla creazione di un fondo di solidarietà per dare sostegno ai cittadini bisognosi del Comune di Taormina, alle famiglie in gravi difficoltà economiche - occupazionali e per aiutare le fasce deboli della popolazione;

VISTA la Deliberazione n. 19/PAR/2013 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, la quale evidenzia che, a seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – art. 2, comma 25, lett. d) *”la possibilità di diminuire gli importi tabellari delle cariche politiche locali non rientra più nei poteri deliberativi dell'organo collegiale di appartenenza, ma nelle ordinarie facoltà del singolo componente che può esprimere, eventualmente anche in seno al medesimo organo collegiale, con atto individuale la propria rinuncia completa o parziale all'indennità spettante”*

PRESO ATTO che con determina sindacale n. 13 del 22/06/2018 è stata nominata la Giunta Comunale;

CHE gli Amministratori nominati hanno comunicato la loro posizione lavorativa dalla quale scaturisce l'indennità spettante;

CHE le predette indennità competono in misura dimezzata al Vice Sindaco, prof. Vincenzo Scibilia ed all'Assessore Prof.ssa Gullotta Francesca, lavoratori dipendenti che non hanno optato per l'aspettativa;

CONSIDERATO che alla luce delle superiori considerazioni le indennità da corrispondere agli Amministratori Comunali risultano come di seguito indicato:

Nome Cognome	Carica		Indennità spettante DM119/2000	note	Importo spettante	+ 5%	+ 3%	+2%
Mario Bolognari	Sindaco	Lavoratore dipendente	€. 3.098,74	Indennità dimezzata del 50% Rinuncia	€. 1.533,87	€.154,9 3	€. 92,96	€. 61,97
Vincenzo Scibilia	Vice Sindaco	Lavoratore dipendente	€. 1.704,30	Indennità dimezzata del 50%	€. 843,62	€. 85,21	€. 51,12	€. 34,08

Francesca Gullotta	Assessore	Lavoratore dipendente	€. 1.394,43	Indennità dimezzata del 50%	€. 690,23	€. 69,72	€. 41,83	€. 27,88
Andrea Carpita	Assessore	Lavoratore autonomo	€. 1.394,43	Indennità intera	€. 1.380,51	€. 69,72	€. 41,83	€. 27,88
Giuseppe Caltabiano	Assessore	Lavoratore dipendente in pensione	€. 1.394,43	Indennità intera	€. 1.380,51	€. 69,72	€. 41,83	€. 27,88

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
 - che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;
 - che tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

DATO ATTO, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante;

PRESO atto che anche la circolare n.2 del 01/02/2018 prot.1256, dell'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, richiamandosi al parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n.10601 del 12/05/2016 ha ritenuto applicabile la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

CHE per quanto sopra le suddette indennità vanno ridotte del 10% .

PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, atteso che l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), elenca fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, nonché le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali), nonché, ancora, gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica.

ATTESO che per le motivazioni sopra riportate le indennità di funzione degli amministratori, ridotte del 10% vanno stabilite come di seguito;

Nome Cognome	Carica		Indennità spettante DM119/2000	note	Importo spettante
Mario Bolognari	Sindaco	Lavoratore dipendente	€. 3.098,74	Indennità dimezzata del 50% Rinuncia	€. 1.533,87
Vincenzo Scibilia	Vice Sindaco	Lavoratore dipendente	€. 1.704,30	Indennità dimezzata del 50%	€. 843,62
Francesca Gullotta	Assessore	Lavoratore dipendente	€. 1.394,43	Indennità dimezzata del 50%	€. 690,23
Andrea Carpita	Assessore	Lavoratore autonomo	€. 1.394,43	Indennità intera	€. 1.380,51
Giuseppe Caltabiano	Assessore	Lavoratore dipendente in pensione	€. 1.394,43	Indennità intera	€. 1.380,51

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 225 del 25/07/2018 con cui è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'anno in corso la somma complessiva di €. 27.916,25 (per il periodo 15 giugno – 31 dicembre 2018) per il pagamento delle indennità degli assessori;

VISTO il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000;

VISTA la Legge Regionale Sicilia del 26/6/2015 n. 11;

VISTO IL D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO L'O.R.EE.LL. in vigore;

VISTA la circolare n.2 del 01/02/2018 prot.1256, dell'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana,

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Di prendere atto della Delibera di Giunta Municipale n° 225 del 25/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a stabilire le indennità spettanti ai componenti della Giunta Comunale;

Per l'effetto, di dare atto che le indennità degli Amministratori del Comune di Taormina sono così determinate;

Nome Cognome	Carica		Indennità spettante DM119/2000	note	Importo spettante
Mario Bolognari	Sindaco	Lavoratore dipendente	€. 3.098,74	Indennità dimezzata del 50% Rinuncia	€. 1.533,87
Vincenzo Scibilia	Vice Sindaco	Lavoratore dipendente	€. 1.704,30	Indennità dimezzata del 50%	€. 843,62
Francesca Gullotta	Assessore	Lavoratore dipendente	€. 1.394,43	Indennità dimezzata del 50%	€. 690,23
Andrea Carpita	Assessore	Lavoratore autonomo	€. 1.394,43	Indennità intera	€. 1.380,51
Giuseppe Caltabiano	Assessore	Lavoratore dipendente in pensione	€. 1.394,43	Indennità intera	€. 1.380,51

Dare atto che il Sindaco ha rinunciato alla propria indennità e che con la delibera di Giunta Municipale succitata è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria di destinare le somme derivanti dalla rinuncia nel formando bilancio 2018 – 2020;

Dare atto che i suddetti importi sono suscettibili di essere rideterminati in funzione delle modifiche attinenti alla situazione lavorativa e personale dei suddetti amministratori o in base a comunicazioni specifiche degli stessi, di rinuncia totale o parziale;

Di dare atto che la somma da impegnare per il pagamento delle indennità spettanti ai componenti della Giunta Comunale per l'anno in corso è pari ad €. 27.916,65 (per il periodo 15 giugno – 31 dicembre 2018) e graverà sullo stanziamento del formando bilancio 2018 – 2020 con imputazione alla Missione 1 Programma 101 Macroaggregato 1.3;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale